

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1763

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **LIBRANDI**

Modifica all’articolo 2477 del codice civile, in materia di nomina dell’organo di controllo delle società a responsabilità limitata

Presentata il 10 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge è volta ad evitare i maggiori costi messi a carico delle aziende, in un momento già fortemente difficile, in conseguenza dell’entrata in vigore della riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza adottata ai sensi della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

L’articolo 379, comma 1, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione all’articolo 14, comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*), della citata legge delega n. 155 del 2017, ha modificato l’articolo 2477 del codice civile al fine di estendere le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore.

Il citato articolo 379 in particolare prevede che siano ridotte le soglie di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l’esercizio,

in relazione alle quali, se oltrepassate per due esercizi consecutivi, la società a responsabilità limitata è obbligata a nominare l’organo di controllo o il revisore; così facendo, esso amplia la platea delle società interessate.

Le soglie sono state in particolare rideeterminate: *a*) riducendo il totale dell’attivo dello stato patrimoniale da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro; *b*) riducendo il limite dei ricavi delle vendite e delle prestazioni da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro; *c*) riducendo la soglia relativa al numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio da 50 unità a 10 unità.

L’obbligo di nomina scatta, a norma del citato articolo 2477 del codice civile, se viene superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei predetti limiti (nella normativa previgente l’obbligo scattava se si superavano per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti) e cessa quando, per tre esercizi consecutivi, i citati parametri ri-

sultano al di sotto dei predetti limiti (nella normativa previgente erano due esercizi consecutivi).

È stato poi fissato a nove mesi il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dovranno uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni.

Mentre la gran parte delle novità previste dal codice della crisi d'impresa entrerà in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione e, quindi, a metà agosto 2020, la parte che interessa alcune modifiche del codice civile, tra cui quella di cui tratta la presente proposta di legge, è già operativa. L'entrata in vigore di queste disposizioni, prevista trenta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, è infatti scattata il 16 marzo 2019 e, come detto, tali disposizioni prevedono che entro dicembre prossimo sarà obbligatorio per le società interessate uniformarsi alle nuove regole, modificando l'atto costitutivo e lo statuto. Fino alla scadenza del termine, i documenti societari conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili modifiche approvate.

Il codice della crisi d'impresa ha rivisto i criteri estendendo l'obbligo della vigilanza aziendale, ma non ha modificato i requisiti per la nomina a sindaco e revisore dei conti. Le nomine andranno fatte, quindi, tra gli iscritti al registro dei revisori o agli albi dei commercialisti e degli avvocati. Ma per affrontare la sfida dei nuovi organi di controllo secondo il nuovo codice della crisi d'impresa serviranno forti competenze. Crescono così le responsabilità sia degli organi di gestione sia di quelli di controllo. Mentre, in passato, sindaco e revisore erano relegati a una funzione di controllo della *governance*, ora i professionisti saranno investiti di nuovi compiti, che prevedono un adeguato aggiornamento professionale sulla crisi d'impresa e sulla gestione aziendale. Da interventi limitati si passa, infatti, ad analizzare *business plan*, dati di mercato, banche dati, statistiche settoriali, *benchmark* di mercato e *competitor*.

I nuovi organi di controllo dovrebbero entrare a regime entro la fine del 2019 e, secondo le stime fornite dalla Banca d'Italia, saranno coinvolte circa 180.000 imprese: un numero di molto superiore rispetto alle 15.000 attuali società che sono obbligate alla nomina dell'organo di controllo. A essere interessati, sempre secondo le stime della Banca d'Italia, saranno poi circa 118.000 professionisti iscritti ai relativi albi. A oggi, quindi, la domanda di nuove professionalità si aggira intorno a 140.000 unità e interesserà prevalentemente i circa 118.000 commercialisti iscritti all'albo che necessitano di adeguato aggiornamento professionale. Molte società coinvolte dalla riforma avranno, quindi, difficoltà, nei prossimi mesi, nel reperimento di professionisti che, non avendo abbastanza tempo per formarsi, risultano essere in numero inferiore alla domanda.

Si stima poi che ciascuna azienda interessata dovrà affrontare, in media, un aggravio in termini di costi di circa 6.000 euro annui, e ciò non aiuterà di certo le piccole imprese, che già devono fare i conti con un rallentamento della crescita economica; senza considerare le implicazioni in termini di accresciute responsabilità, sia per l'organo di controllo, sia per quello gestorio.

La presente proposta di legge interviene al fine di delimitare con certezza l'ambito applicativo delle norme in esame, escludendo le imprese di minori dimensioni dal nuovo obbligo, in particolare gli artigiani e le piccole società a responsabilità limitata con meno di 25 dipendenti e con ricavi e attivo patrimoniale inferiori a 3 milioni di euro.

In particolare, l'articolo 1 modifica i parametri di riferimento superati i quali scatta l'obbligo di nomina dei nuovi organi di controllo, alzando le soglie stabilite dall'articolo 2477 del codice civile, al fine di evitare di caricare sulle società di dimensione media o piccola un ulteriore aggravio in termini di oneri sia burocratici, sia finanziari, che andrebbero a penalizzare imprese che già adesso stentano a sopravvivere alle difficoltà legate alla crisi economica. La nomina dell'organo di controllo o

del revisore diventa obbligatoria se la società supera per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti, anziché uno, come nella versione vigente. Vengono, inoltre, modificati i citati limiti: il totale dell'attivo dello stato patrimoniale e i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono innalzati

da 2 a 3 milioni di euro, mentre il limite dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio è incrementato da 10 a 25 unità.

Si tratta di modifiche volte a ridurre la platea delle società coinvolte dall'aggravio introdotto dal nuovo codice della crisi d'impresa, escludendo i soggetti « più piccoli ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. La lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 2477 del codice civile è sostituita dalla seguente:

« *c)* ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 3 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità ».

